



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AUTORITA' PORTUALE

CAPITANERIA DI PORTO

NAPOLI

ORDINANZA a firma congiunta n. AP/ 4 /2016 e CP/ 18 /2016

I sottoscritti C.A. (CP) Antonio BASILE Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, e C.A. (CP) Arturo FARAONE Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Napoli,

PREMESSO CHE: a seguito di sopralluogo effettuato in data 14/4/16, personale dell'Area Tecnica dell'Autorità Portuale ha rilevato presso gli ormeggi 9,10 e 11 del porto di Napoli la sussistenza di alcune lesioni di rilevante entità. E' stato, pertanto, ritenuto necessario convocare una urgente riunione cui hanno partecipato, in data 15/4/16, i rappresentanti della società concessionaria Terminal Napoli s.p.a., dei servizio tecnico-nautici del porto di Napoli, della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale di Napoli in esito alla quale è stata preordinata una ricognizione subacquea mediante l'ausilio del 2° Nucleo Operatori - Subacquei della Guardia Costiera;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 18/4/16 dal 2° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera e rappresentati nel corso della riunione tenutasi in data 21/4/16 presso gli uffici della AP;

VISTA la nota datata 21/4/16 a firma del Dirigente Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Napoli riportante le indicazioni relative alle interdizioni all'utilizzo della banchina da adottarsi in via di tutela della sicurezza e per l'effettuazione dei lavori di consolidamento;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla interdizione, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza portuale e della navigazione, di parte della banchina di levante del molo Angioino, così come specificato nel dispositivo ed a seguito di parere espresso nel corso della riunione del 21/4/16 dai tecnici dell'AP di Napoli;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art.6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

ORDINANO
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA:

Articolo 1

L'utilizzo della banchina del molo Angioino, lato Piliero, p.o. n. 9-10-11 è sottoposta alle seguenti limitazioni fino ad avvenuta esecuzione e collaudo dei lavori di consolidamento:

- interdizione all'ormeggio nel tratto di banchina di mt. lineari 40, compreso tra la progressiva +50 ed la progressiva +90, partendo dalla radice;
- interdizione all'utilizzo delle bitte esistenti nel tratto sopraindicato;
- la parte prodiera della nave, compresa oltre la perpendicolare di prua, può sovrastare lo specchio acqueo posto immediatamente in adiacenza alla banchina interdetta;
- interdizione del piano di calpestio della banchina nel tratto sopra indicato, per una profondità di mt 10 dal ciglio banchina, al transito, fermata, sosta veicolare e pedonale, nonché ad ogni altro uso;
- E' posto a carico della Terminal Napoli s.p.a. l'obbligo di delimitare e segnalare con idonea recinzione a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro e tutela della pubblica incolumità l'area di banchina interdetta.

Articolo 2

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, la violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

Articolo 3

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale nonché tramite la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C.A. (CP) Antonio BASILE



IL COMANDANTE DEL PORTO

C.A. (CP) Arturo FARAONE



21 APR. 2016